





www.mefop.it

LA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FISAC
Roma, 5 dicembre 2006





www.mefop.it

Agenda

- La previdenza complementare dopo la riforma
- Impatto sui fondi pensione
- Adesione e finanziamento
- Cenni al regime fiscale e delle prestazioni
- Il ruolo delle parti sociali nel nuovo contesto

La disciplina della previdenza complementare

2

www.mefop.it

Ieri, oggi e domani

<p>Ieri</p> <p>6 ottobre 2004</p> <p>5 dicembre 2005</p> <p>13 dicembre 2005</p> <p>Giu.-Ott. 2006</p>	<ul style="list-style-type: none">• Entrata in vigore della L. 243/04 (Legge Delega)• Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Attuativo in materia di previdenza complementare• Pubblicazione in GU del D. Lgs. 252/05• Emanazione direttive e schemi Covip Covip
<p>Oggi</p> <p>ottobre 2006</p> <p>1 gennaio 2007</p> <p>1 gennaio 2007?</p>	<p>Vecchia legge ... Nuova legge ???</p> <ul style="list-style-type: none">• Disegno di legge Finanziaria: anticipo della riforma?• Schemi Covip in fase di consultazione• Entrata in vigore della maggior parte delle norme del D. Lgs. 252/05? <p>Termini entro cui le forme pensionistiche complementari dovranno adeguarsi alle direttive Covip?</p>

La disciplina della previdenza complementare

4



Gli obiettivi

- “... assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1 D.Lgs. 124/93)
- “... i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati **mezzi adeguati** alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ...” (Art.38, co.2, Cost.)



www.mefop.it

Principi fondamentali della previdenza complementare

- Volontarietà
- Complementarità
- Capitalizzazione individuale
- Contribuzione definita

• **Conseguenze?**
Responsabilità individuale, consapevolezza, informazione


La disciplina della previdenza complementare 6



www.mefop.it

IMPATTO SUI FONDI PENSIONE








www.mefop.it

Nuove regole per i vecchi fondi pensione

- FPP: art. 20 del nuovo D.Lgs.
 - Confermati i regimi particolari
 - ... ma dovranno adeguarsi a seguito dell'emanazione di un DM Economia e Lavoro


La disciplina della previdenza complementare


13



www.mefop.it

ADESIONE E FINANZIAMENTO






www.mefop.it

Il finanziamento tramite Tfr nella logica del D.Lgs. 124/93

Art. 8

- Riserva di competenza alle fonti istitutive in merito alla destinazione del Tfr a previdenza complementare
 - Principio di diritto “speciale” non rappresenta un corollario della natura di questo “emolumento”; cfr. art. 2120
- Principio del D.Lgs. 124/93 applicato coerentemente anche dal legislatore fiscale

La disciplina della previdenza complementare 16



www.mefop.it

Le novità del decreto attuativo sul Tfr

- Eliminazione riserva di competenza della fonte istitutiva in merito a destinazione Tfr
 - Decide il lavoratore dove destinare il Tfr
- Modalità tacite di conferimento del Tfr
- Conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari determina l'adesione alle stesse
- Adesione tramite conferimento tacito o esplicito del Tfr non comporta l'obbligo di contribuire al finanziamento della posizione previdenziale

La disciplina della previdenza complementare

17



www.mefop.it

Adesione e tacita devoluzione (dal 1/1/2007)


La riforma prevede due modalità per aderire a una forma pensionistica complementare



Adesione esplicita

Adesione tacita

La disciplina della previdenza complementare 18





Conferimento del Tfr: scelta esplicita

- Scelta esplicita: entro 6 mesi dall'assunzione (per i già assunti al 31.12.06 i 6 mesi decorrono dal 1.1.07)
 - lavoratori non iscritti alla previdenza complementare di prima occupazione successiva al 28/4/1993: possono mantenere il TFR maturando in azienda o devolverlo al 100% a un FP
 - lavoratori non iscritti alla previdenza complementare di prima occupazione precedente al 28/4/1993: possono mantenere il TFR maturando in azienda o devolverlo a un FP nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in mancanza non meno del 50%
 - lavoratori già iscritti a un FPc di prima occupazione precedente al 28/4/1993 (versano parte del TFR al FP): possono mantenere il TFR maturando residuo in azienda o devolverlo al FPc cui sono iscritti

NB: per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 già iscritti a FP non cambia nulla. Hanno già scelto di versare tutto il TFR



Conferimento del Tfr: tacita devoluzione


- Coloro che non manifesteranno esplicitamente entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge la volontà di aderire o non aderire a una forma pensionistica complementare, conferiranno tacitamente il proprio Tfr a una forma collettiva
- Il meccanismo del tacito conferimento interesserà
 - i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare di prima occupazione successiva al 28/4/1993: alla scadenza dei 6 mesi viene devoluto il 100% del Tfr maturando
 - i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare di prima occupazione precedente al 28/4/1993: alla scadenza dei 6 mesi viene devoluto il 100% del Tfr maturando (ma aderendo esplicitamente si può versare la % di TFR fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in mancanza, non meno del 50%)
 - i lavoratori già iscritti a FPc (versano una parte del TFR a FP) di prima occupazione precedente al 28/4/1993: alla scadenza dei 6 mesi viene devoluta la parte di TFR maturando attualmente non versata

NB: La tacita devoluzione non riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 già iscritti a FP. Hanno già scelto di versare tutto il TFR



Tacito conferimento: a quale FP?

- Nel caso del tacito conferimento occorre individuare il FP cui il TFR è versato
- Vi è una gerarchia prevista dal legislatore




www.mefop.it

Devoluzione tacita: caratteristiche del fondo di destinazione

- Effetto devolutivo:
 - verso un fondo/comparto a contribuzione definita
 - verso un comparto “garantito”
 - possibile suddivisione automatica della posizione su più comparti

La disciplina della previdenza complementare

25



www.mefop.it

Devoluzione esplicita/tacita: da quando?

- Devoluzione esplicita: TFR maturando dal momento della decisione (versamento materiale il 1.07.2007)
- Devoluzione tacita: TFR maturando dal 1.07.2007 (versamento materiale il 1.07.2007)

La disciplina della previdenza complementare

26




www.mefop.it

Quale TFR va al fondo Tesoreria?

- Rifiuto esplicito di adesione: tutto il TFR
- Adesione esplicita: TFR da gennaio fino al momento dell'adesione esplicita
- Adesione tacita: tutto il TFR del 1° semestre

La disciplina della previdenza complementare 27



www.mefop.it

Le novità del decreto attuativo sulla contribuzione


- La contribuzione non è più necessitata ex lege
 - Dall'obbligo di finanziamento alla facoltà (si può aderire ad un FP versando il solo Tfr)
- Eliminato il principio della bilateralità ex lege
 - Il lavoratore sceglie se e quanto contribuire
 - La contribuzione del datore di lavoro non è più obbligatoria in seguito all'adesione del dipendente
 - Nuove previsioni in merito alla determinazione dell'obbligazione contributiva datoriale (cfr. ultra)
- La contribuzione è liberamente scelta dalle parti

La disciplina della previdenza complementare 29



La spettanza del contributo datoriale

- Il datore di lavoro è tenuto a contribuire al FP (scelto esplicitamente o tacitamente) se:
 - il lavoratore versa la propria contribuzione
 - Non sono previste limitazioni dalla contrattazione collettiva anche aziendale – cfr. schemi Covip
- Non è stata introdotta la regola della “portabilità automatica” ma il principio innova comunque rispetto al passato (cfr. anche piano fiscale)
- In assenza di “veti” da parte della contrattazione vi è la possibilità di portarsi il contributo “a cui si ha diritto” – cfr. anche art. 12, comma 1, secondo periodo – “I FPa sono aperti alle adesioni dei destinatari ... i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto”




www.mefop.it

Segue ...

- La portabilità del contributo datoriale in via di trasferimento
 - “... nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi”
 - Regime di portabilità “governato” dalla contrattazione collettiva, chiamata a definire eventuali limiti e modalità di versamento del contributo datoriale alla forma liberamente scelta ...

La disciplina della previdenza complementare

32




www.mefop.it

La prosecuzione della contribuzione

- Art. 8, co. 11
- In analogia a quanto previsto per il sistema obbligatorio, in presenza di un requisito minimo di partecipazione (1 anno di contribuzione) è possibile proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile
- Nel D. Lgs. 124/93
Opzione ammessa solo per le forme individuali ; max 5 anni dal raggiungimento età pensionabile; se prevista dai regolamenti


Il regime di adesione e finanziamento nel D.Lgs. 124/93

33



www.mefop.it

CENNI SUL REGIME FISCALE E DELLE PRESTAZIONI






Contributi ai fini fiscali

- Sono deducibili
 - contributi del datore
 - contributi del lavoratore
 - somme versate a titolo di quota di iscrizione o associativa

- TFR = non va computato come contributo deducibile ma ovviamente non è considerato reddito imponibile

La disciplina della previdenza complementare

37




www.mefop.it

Maggiore deduzione per i neo-occupati

- Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 01/01/2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a FP, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni ... per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui
- Dunque la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati a forme pensionistiche complementari non può superare in alcun caso l'importo di 7.746,86 euro annui

La disciplina della previdenza complementare 41




www.mefop.it

Contributi reintegratori

- Vi è un riconoscimento fiscale dei contributi reintegratori della posizione individuale
- È previsto che “le somme percepite a titolo di anticipazione (...) possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57”
- “Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”

La disciplina della previdenza complementare 42



www.mefop.it

Contributi non dedotti

- L'iscritto deve comunicare alla FPC i contributi non dedotti o che non saranno dedotti
- entro il **31 dicembre (e non più il 30 settembre)** dell'anno successivo a quello del versamento, ovvero
- se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione

ALTRIMENTI

- **I contributi non dedotti saranno tassati nuovamente al momento dell'erogazione della prestazione** !

Il regime fiscale e le prestazioni 43



Il rendimento (anche dopo il 1.1.07)

- **Tipo di tassazione** = imposta sostitutiva
- **Aliquota** = 11%
- **Base imponibile** = maturato netto annuo
 - Maturato netto annuo = Patrimonio fine anno (al lordo dell'imposta sostitutiva + erogazioni a fronte di prestazioni - contributi versati - redditi soggetti a ritenuta o esenti) - Patrimonio a inizio anno
- **Agevolazione fiscale** = L'aliquota dell'11% è più bassa rispetto all'ordinaria aliquota del 12,5% prevista per gli altri organismi di investimento collettivo



Le prestazioni (requisiti di accesso e tassazione)

- **PRIMA DEL PENSIONAMENTO**
 - Anticipazione
 - Riscatto
 - Trasferimento
- **AL MOMENTO DELLA PENSIONE**
 - Prestazione di anzianità
 - Prestazione di vecchiaia
 - entrambe possono essere in forma di capitale e/o in rendita



Anticipazione (requisiti di accesso)...

- **Ammontare:**

- fino all'intera posizione individuale maturata fino al momento della richiesta

La posizione individuale è data dai contributi del datore di lavoro, contributi del lavoratore, TFR e i rendimenti realizzati dal FP

- **Quando:**

- Dopo otto anni di iscrizione

NB: sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Fondi Pensione maturati dall'iscritto per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale



... segue

- **In caso di:**
 - spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé o per i figli
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
 - realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione
 - spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei **congedi per la formazione** così come previsto al secondo comma dell'art.7 della legge 53 del 2000, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme operative interne
 - Congedi maternità



Rapporto con l'anticipazione del TFR

I due istituti sono

- AUTONOMI
 - per oggetto
 - per disciplina
- CUMULABILI



Anticipazione dopo il 1.1.07

- Per spese mediche
 - Fino al 75% della posizione
 - Richiedibili anche subito (non più dopo 8 anni)
- Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie
 - Fino al 75% della posizione
 - Richiedibili dopo 8 anni
- Per “altre esigenze”
 - Fino al 30% della posizione
 - Richiedibili dopo 8 anni




Anticipazione (tassazione oggi)

- **Tipo di tassazione** = separata (non si applicano le aliquote IRPEF)

- **Reddito di riferimento** =

$$\frac{\text{montante} + \text{somme già erogate come antic.} - \text{contributi non dedotti} - R \text{ già tassati}}{\text{anni (e frazione di anni) di effettiva contribuzione}} \cdot 12$$

- **Aliquota media** = quella corrispondente al reddito di riferimento applicando gli scaglioni IRPEF
- **Base imponibile** = importo liquidato al lordo dei rendimenti; per la parte accumulata entro il 31/12/2000 vi è l'abbattimento proporzionale del TFR
- **Conguaglio** = in sede di liquidazione definitiva della prestazione



www.mefop.it

Anticipazione (tassazione dopo il 1.1.07)

- Per spese mediche
 - 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo dopo il 15° fino a un massimo di 6% di riduzione (tassazione minima al 9%!).
- Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie
 - 23%
- Per “altre esigenze”
 - 23%

La disciplina della previdenza complementare 51



Riscatto (requisiti di accesso)...

- **Ammontare:** l'intera posizione individuale maturata fino al momento della richiesta
- **Quando:**
 - cambiamento attività
 - licenziamento
 - mobilità cd. "involontaria"
 - premorienza
 - pensionamento
 - ... in tutti i casi di perdita dei requisiti di partecipazione



... riscatto per premorienza

- **Quando:** in caso di morte del lavoratore iscritto al FP prima del pensionamento per vecchiaia
- **Beneficiari:**
 - coniuge, ovvero
 - figli, ovvero
 - genitori, se già viventi a carico dell'iscritto, ovvero
 - diverso soggetto indicato dal lavoratore, ovvero
 - se non vi è alcun beneficiario, la posizione individuale resta acquisita al fondo pensione



Riscatto dopo il 1.1.07 (1)

- Ulteriori limiti e condizioni all'esercizio del riscatto
 - Incentivo alla continuità → trasferimenti in luogo di riscatti
 - valorizzazione della finalità previdenziali del conferimento a Fondi pensione
 - "Penalizzazione" fiscale in caso di riscatto immediato
- **Riscatto Immediato (art 14, co 5) (sole forme collettive?)**
- **Riscatto totale (art 14, co 2, lett c): condizioni**
 - **cessazione dell'attività lavorativa** con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi
 - **stato di invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

NB: se la situazione descritta si verifica nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto ma l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica complementare



Riscatto dopo il 1.1.07 (2)

- **Riscatto parziale (art 14, co 2, lett b): condizioni e misure**
 - cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi
 - procedure di mobilità, CIGO e CIGS
 - è possibile riscattare fino al 50% della posizione individuale maturata
- **Riscatto per Morte (art 14, co 3)**
 - in caso di morte dell'aderente è possibile riscattare l'intera posizione individuale
 - beneficiari
 - eredi ovvero diversi beneficiari designati dall'aderente
 - in mancanza, nelle forme ex art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con DM lavoro
 - in mancanza, nelle forme collettive, è prevista l'acquisizione al fondo pensione



Tassazione del riscatto: il riscatto “involontario”

- **Casi** = mobilità, premorienza, pensionamento, altre cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore

- **Tipo di tassazione** = separata

- **Reddito di riferimento** =

$\frac{\text{montante} + \text{somme già erogate come antic.} - \text{contributi non dedotti} - R \text{ già tassati}}{\text{anni (e frazione di anni) di effettiva contribuzione}} \bullet 12$

- **Aliquota** = quella IRPEF calcolata sul reddito di riferimento

- **Base imponibile** = importo liquidato al netto dei rendimenti; per la parte accumulata entro il 31/12/2000 vi è l'abbattimento proporzionale del TFR

- **Riliquidazione** = su iniziativa delle Finanze, in base all'aliquota media del lavoratore degli ultimi 5 anni



Tassazione del riscatto: il riscatto “volontario”

- **Casi:** diversi da quelli di riscatto “involontario” (esempio: dimissioni del lavoratore)
- **Tipo di tassazione:** ordinaria
- **Base imponibile:** importo liquidato al netto dei rendimenti
- **Aliquota:** IRPEF

Attenzione: La parte accumulata entro il 31/12/2000 è soggetta a tassazione separata come nel caso del riscatto "involontario"



Tassazione del riscatto dopo il 1.1.07

15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo dopo il 15° fino a un massimo di 6% di riduzione (dopo 35 anni tassazione minima al 9%!))

- **Riscatto Immediato (art 14, co 5) (sole forme collettive?)**
 - Nei casi oggi previsti, è possibile continuare a riscattare con tassazione al 23%



Trasferimento (requisiti di accesso)

- **a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione**
 - è prevista la possibilità di trasferire la posizione individuale ad altro Fondo Pensione
- **in costanza dei requisiti di partecipazione**
 - dopo 3 anni di permanenza, il lavoratore associato può chiedere il trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo Pensione istituito attraverso accordo collettivo dall'impresa in cui presta la propria attività lavorativa
 - dopo 5 anni di permanenza, il lavoratore associato può chiedere il trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo Pensione aperto

Dopo il 1.1.07 il trasferimento volontario sarà possibile dopo 2 anni



Trasferimento (tassazione)

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

- **non è soggetto a tassazione**
 - il montante trasferito ad altro Fondo Pensione non subirà ritenute fiscali
- **l'iscritto non perde i benefici fiscali** goduti durante il periodo d'iscrizione a FP
 - al momento di percepire le prestazioni pensionistiche dal nuovo Fondo Pensione l'iscritto beneficerà dello stesso regime fiscale previsto per gli iscritti al FP



Prestazioni di vecchiaia e di anzianità

- **Prestazioni di vecchiaia:**
 - le prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione
- **Prestazioni di anzianità:**
 - le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, con almeno quindici anni di partecipazione e un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza
- **Entrambe possono essere in forma di capitale e/o in rendita**



Prestazione in forma capitale (requisiti di accesso)

- 50% del montante:
 - sempre

- 100% del montante:
 - rendita inferiore ad assegno sociale

il 50% del montante convertito in rendita
risulta inferiore al 50% dell'assegno
sociale (per il 2006 l'importo annuo è pari a
€ 4.962,36)



Prestazione in capitale (tassazione neutra)

- **Casi** = capitale non superiore ad 1/3 del montante o l'importo annuo della rendita (conversione dei 2/3 del montante) non è superiore al 50% dell'assegno sociale
- **Tipo di tassazione** = separata
- **Reddito di riferimento** =

$\frac{\text{montante} + \text{somme già erogate come antic.} - \text{contributi non dedotti} - R \text{ già tassati}}{\text{anni (e frazione di anni) di effettiva contribuzione}}$ •12

anni (e frazione di anni) di effettiva contribuzione

- **Aliquota** = quella IRPEF calcolata sul reddito di riferimento
- **Base imponibile** = importo liquidato al netto dei rendimenti; per la parte accumulata entro il 31/12/2000 vi è l'abbattimento proporzionale del TFR
- **Riliquidazione** = su iniziativa delle Finanze, in base all'aliquota media del lavoratore degli ultimi 5 anni



Prestazioni: tassazione dopo il 1.1.07

- **Prestazione in capitale e in rendita**
- Nuova fiscalità (art 11, co. 6)
 - Le prestazioni, per la parte dei redditi non ancora tassate, subiranno un'imposizione fiscale pari al 15%
 - Dopo 15 anni di partecipazione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare l'aliquota diminuirà di 0.30 % per ogni anno fino ad un massimo di 6 punti percentuali.





www.mefop.it

Agenda

- Determinazione ambito dei destinatari
- Devoluzione del TFR
- Tacita devoluzione
- Contributo datoriale
- Contribuzione del lavoratore
- Adesioni collettive a FPa

Il ruolo delle parti sociali dopo la riforma

69




www.mefop.it

Devoluzione del TFR

- Libertà su base individuale
- Sottratto alle determinazioni delle fonti istitutive (anche per assunti ante 28.4.1993)

Il ruolo delle parti sociali dopo la riforma

70




www.mefop.it

Tacita devoluzione

- Individuazione del FP “di riferimento”
- Occorre un accordo “sindacale” aziendale
- Se non specificato, versamento del TFR su base annuale
- Determinazione della % di TFR che gli occupati ante 28.04.1993 possono devolvere esplicitamente

La disciplina della previdenza complementare

71




www.mefop.it

Contributo datoriale

Adesioni individuali:

- Spettanza “governata” del contributo datoriale
- Accordi “sindacali” possono definire limiti e modalità! In assenza di tali indicazioni, cosa accade?
- ... però sono possibili adesioni individuali con contribuzione datoriale “libera”

La disciplina della previdenza complementare 72




www.mefop.it

Contribuzione del lavoratore

- Contributo volontario libero
- È possibile fissare un contributo minimo: tale previsione non vale per devoluzione tacita del TFR ?

Il ruolo delle parti sociali dopo la riforma

73



www.mefop.it

Adesioni collettive a FPa

- Occorre accordo “sindacale” per influire sui silenti
- Possibile anche in presenza di un FPc (prima della riforma non è possibile)
 - Contribuzione completa (datoriale, lavoratore e TFR)
 - Contributo datoriale minimo: vale come minimo anche per le adesioni collettive a FPa?
 - Partecipazione nella *governance* del FPa (organismo di sorveglianza)
 - Classi di quote

Il ruolo delle parti sociali dopo la riforma

74
